

# **STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE**

## **Art.1**

E' costituita una associazione non riconosciuta denominata 'Gruppo Medioevale In Illo Tempore con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma dei Titolo 1 Capo III, art.36 e segg. dei Codice Civile, dal presente Statuto e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'associazione ha sede in via Garibaldi n. 13 a Leno in Provincia di Brescia.

## **Art.2**

L'associazione persegue lo scopo di promuovere e diffondere la cultura popolare medioevale tramite la rappresentazione e la rievocazione storica di una comunità medioevale itinerante, con le sue attività, i suoi momenti di vita quotidiana, i suoi personaggi, animali da cortile e non.

L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: l'organizzazione di rievocazioni in costume della vita quotidiana dei popolani nel medioevo; la realizzazione dell'abbigliamento e degli attrezzi da lavoro nel rispetto dei metodi tradizionali degli artigiani dell'epoca e, infine, l'organizzazione di momenti di divulgazione e di studio della vita quotidiana nel medioevo tramite incontri, partecipazione ad avvenimenti culturali storici.

## **Art.3**

Il patrimonio e formato:

- a) dal patrimonio iniziale di L. 200.000;
- b) dalle quote sociali ed eventuali contributi, volontari, ed a titolo personale degli associati;
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali erogazioni donazioni e lasciti;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

## **Art.4**

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per

iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme dei rapporti associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### Art.5

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Comitato Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari e del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

#### Art.6

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;

#### Art.7

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato Direttivo, a seguito di delibera del Comitato stesso, almeno due volte all'anno

per l'approvazione dei bilancio consuntivo (entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale) e dei bilancio preventivo per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell'esercizio in corso).

Il Presidente del Comitato Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti, nonché ai Revisori dei conti, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea:

- a) provvede alla nomina del Comitato Direttivo;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- e) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di associazione se prevista.

I Soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e l'approvazione dei bilancio.

Nelle votazioni l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima

convocazione con la presenza dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

#### Art.8

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Segretario ed eventualmente un Vicepresidente. Qualora un membro del Comitato Direttivo presenti le dimissioni, il Comitato può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Comitato.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Comitato si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente. In assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Comitato sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

#### Art.9

Il Presidente, ed in sua assenza e impedimento il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

#### Art. 10

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi due mesi di ciascun anno il Comitato Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Comitato Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### Art. 11

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato a maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione.

#### Art. 12

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.